



IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

A cura di Luigina Gagliardi e
Viviana Lucia Secco
Direzione regionale Umbria

FONTI NORMATIVE FIS

- **Decreto legislativo n. 148/2015** (*Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali*)
- **Decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016** (*Fondo di Integrazione Salariale*)
- **Circolare INPS n. 176 del 09/09/2016** (*FIS. Decreto Interministeriale n. 94343/2016 di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del Decreto legislativo n. 148/2015*)
- **Decreto Ministeriale n. 95442/2016** (*Criteri per l'approvazione dei programmi di ClGO*)
- **Circolare INPS n. 139 del 01/08/2016** (*Criteri di esame delle domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria*)
- **Decreto Ministeriale n. 94033/2016** (*Criteri per l'approvazione dei programmi di ClGS*)
- **Circolare INPS n. 130 del 15/09/2017** (*Criteri per l'approvazione dei programmi di Riorganizzazione e Crisi aziendale*)
- **Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017** (*Conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale*)

FIS – PRESTAZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Assegno ordinario

Datori di lavoro con più di 15 dipendenti

Assegno di solidarietà

Datori di lavoro con più di 5 dipendenti

per i settori
che **non** rientrano nell'ambito di
applicazione di **CIGO/CIGS**
non hanno istituito **fondi di
solidarietà bilaterali** (art. 26) o **fondi
di solidarietà bilaterali alternativi**
(art. 27)

FIS

Pareggio di Bilancio

**Il Fondo di integrazione
salariale non eroga
prestazioni in carenza di
disponibilità**

**prestazioni non superiori a 10 volte
l'ammontare dei contributi ordinari
dovuti dal medesimo datore di lavoro,
tenuto conto delle prestazioni già
deliberate a qualunque titolo a favore
dello stesso (c.d. *tetto aziendale*)**

**Tetto
aziendale**

CONTRIBUZIONE



Aliquote

0,65% ➡ aziende con più di 15 dipendenti

0,45% ➡ aziende da 5 dipendenti e fino a 15

2/3 a carico del datore di lavoro

1/3 a carico del lavoratore

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

4%
della
retribuzione
persa

A carico del datore di lavoro che
usufruisce del FIS

No per EONE

Retribuzione persa =
retribuzione normale –
quella durante il fis

CODIFICA AZIENDE

I datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione FIS contraddistinti dal c.a. **0J** azienda tenuta al versamento dei contributi

6G Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al FIS

2C Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al FIS nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni

6L Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per il personale delle aziende di trasporto pubblico.

REQUISITO DIMENSIONALE

**verificato mensilmente su media
occupazionale nel semestre precedente
inclusi i periodi di sosta e sospensione stagionale**

ricompresi ➔ lavoratori di qualunque qualifica lavoranti a domicilio dirigenti
apprendisti sostituti di assenti

esclusi ➔ lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo, assenti
sostituiti

aziende di nuova costituzione ➔ sui mesi di attività, se inferiori al semestre.
Per il primo mese di attività ➔ forza occupazionale

IN COMUNE CON CIGO

UNITA'
PRODUTTIVA

LAVORATORI
BENEFICIARI

ANZIANITA'
LAVORATIVA

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine

<https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3faccessoinps%3d1&S=S>

OPPURE

<https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fCIFWeb%2fMenuPrincipaleFS.aspx&S=S>



Il manuale è dentro l'applicazione



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



L'azienda, al
momento
della
presentazione:



Seleziona il Fondo
di integrazione
salariale



Indica il tipo di
prestazione, il numero dei
lavoratori interessati e le
ore di sospensione e/o
riduzione di attività
lavorativa



FASI TECNICHE
completa acquisizione
invio
protocollo
stampa prospetto e
ricevuta



Per eventuali problemi:
HelpFondiSolidarieta@inps.it



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: allegati

Assegno solidarietà
accordo collettivo
aziendale con la sola
riduzione dell'orario di
lavoro sottoscritto dalle
OO.SS e dal DL

SCHEDA UNICA
(allegato 1 circ.
130/2017)

Assegno ordinario
comunicazione
sindacale
+ verbale di
esame congiunto o
accordo sindacale
(se ci sono)

File CSV

ASSEGNO DI SOLIDARIETA' **Accordo collettivo aziendale**

Accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario:

per evitare/ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura ex art. 24 L. 223/91

per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo

ASSEGNO DI SOLIDARIETA'

Termini e docorrenza

Termini di
presentazione
della domanda

In via telematica **entro 7
giorni** dalla data di
conclusione
dell'accordo sindacale

La riduzione dell'attività deve
avere inizio **entro il
trentesimo giorno** successivo
alla **data di presentazione**
della domanda

NO DECADENZA
decorrenza dal giorno successivo
alla data domanda se presentata
tardivamente)

Non si computa il
giorno nel corso del
quale cade il momento
iniziale del termine

Se il termine scade in
giorno festivo, è
prorogato di diritto al
giorno seguente non
festivo



ASSEGNO DI SOLIDARIETA' durata e riduzione oraria

Massimo di
12 mesi in un
biennio
mobile

riduzione media oraria



Max 60%
dell'orario giornaliero
settimanale o mensile
dei lavoratori
interessati

per ciascun lavoratore



max 70%
nell'arco dell'intero periodo

CONTRATTO DI SOLIDARIETA' – ELEMENTI ESSENZIALI

1. Data di stipula del contratto
2. Esatta individuazione delle parti stipulanti
3. Contratto collettivo applicato
4. Orario di lavoro e sua articolazione
5. Data dell'apertura della procedura di mobilità (se l'accordo è intervenuto nel corso della stessa) e numero degli esuberanti dichiarati
6. Quantificazione del personale eccedentario risultante al momento della stipula dell'accordo
7. Motivazioni e cause che hanno determinato l'esubero di personale
8. Specificazione che l'accordo è stipulato per evitare licenziamenti plurimi individuali
9. Data di decorrenza del contratto di solidarietà
10. Durata del contratto di solidarietà
11. Forma di riduzione dell'orario di lavoro (che va tradotta in termini settimanali)
12. Articolazione puntuale della riduzione
13. Parametrizzazione sull'orario medio settimanale
14. Indicazione complessiva della percentuale di riduzione dell'orario
15. Possibili deroghe all'orario concordato

ASSEGNO ORDINARIO – causali

= CIGO
No meteo

eventi transitori e
non imputabili al
datore di lavoro
ovvero ai prestatori
di lavoro

situazioni
temporanee di
mercato

Mancanza di lavoro o commesse

Crisi di mercato

Fine cantiere, fine lavoro, fine fase
lavorativa, perizia di variante e suppletiva
al progetto

Mancanza di materie prime o componenti

Sciopero di un reparto o
di altra impresa

Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza
di energia elettrica – Impraticabilità dei
locali – sospensione/riduzione per ordine
di pubblica autorità



ASSEGNO ORDINARIO

istruttoria = cigo

Il datore di lavoro
deve presentare
relazione tecnica
dettagliata

Indici di probabile ripresa:

- Nuovi ordini
- Documentazione sulla solidità finanziaria
- Documentazione tecnica sulla situazione temporanea di crisi del settore

Deve essere evidenziata la particolare congiuntura negativa del datore di lavoro, il contesto economico-produttivo in cui l'impresa opera **al momento in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione**

non rilevano le circostanze sopravvenute

ASSEGNO ORDINARIO – causali

= CIGS

Riorganizzazione
aziendale

Crisi aziendale

- con continuazione di attività lavorativa
- per evento improvviso e imprevisto



Causale RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE- assegno ordinario

PROGRAMMA:

indicazioni sugli investimenti (es. Impianti fissi) e sull'eventuale attività di formazione

valore medio annuo degli investimenti \geq **valore medio annuo** degli investimenti della stessa tipologia del **biennio precedente**

finalizzato a un **consistente recupero occupazionale** del personale (70%)

sospensioni/riduzioni devono essere **ricollegabili, nell'entità e nei tempi, ai processi di riorganizzazione**

. Modalità di copertura finanziaria e investimenti programmati.

CRISI AZIENDALE CON CONTINUAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA assegno ordinario

Andamento economico-finanziario negativo/involutivo nel biennio precedente

Ridimensionamento o stabilità dell'organico aziendale nel biennio precedente

Stato di crisi accertato per l'anno precedente

L'azienda deve presentare:

- relazione tecnica con motivazioni a supporto
- Un piano di risanamento con interventi correttivi intrapresi o da intraprendere,
- per ciascuna unità aziendale/settore di attività, per la continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale



Crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto: assegno ordinario

Evento esterno
alla gestione
aziendale



L'azienda deve
rappresentare:

- l'**imprevedibilità** dell'evento,
- la **rapidità** con la quale ha prodotto **effetti negativi**
- l'**autonomia** rispetto alle **politiche di gestione aziendale**



L'azienda deve presentare:

- piano di risanamento

Assegno ordinario - CRISI AZIENDALE limiti

NO PROGRAMMI DI CRISI se



- Abbiano iniziato l'attività produttiva nel biennio precedente
- Non abbiano effettivamente avviato l'attività produttiva



- Abbiano subito significative trasformazioni societarie salvo:
 - imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti per contenimento dei costi
 - imprese assetti proprietari non coincidenti – risanamento aziendale e salvaguardia occupazionale impresa subentrante



TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA

Assegno ordinario

In via
telematica:

- **non prima di 30** giorni inizio sospensione/riduzione:
 - presentazione anticipata: l'istanza è improcedibile. Il datore è invitato a ripresentare la domanda nei termini
- **non oltre 15 giorni** inizio sospensione/riduzione
 - presentazione tardiva: decorrenza prestazione non prima di una settimana dalla data di presentazione (art. 15, c. 2 D.lgs 148/2015)


ESEMPIO DI INVIO TARDIVO assegno ordinario

Periodo di sospensione 01/01/2018- 31/03/2018

Termine ultimo utile
16/01/2018

Domanda tardiva presentata
il 20 gennaio 2018 (venerdì)

Decorrenza prestazione dal
giorno 9/01/2018 (lunedì
della settimana precedente).



il datore di lavoro dovrà comunicare le ore di
sospensione/riduzione dell'attività lavorativa riferite al
periodo non indennizzabile

ASSEGNO ORDINARIO: DURATA

Massimo 26 settimane in un biennio mobile

calcolo

104 settimane a ritroso dalla fine dell'ultima settimana autorizzata di riduzione di orario
Se usufruite 26 settimane di riduzione
NO ASSEGNO



ASSEGNO ORDINARIO- DURATA

nei limiti della compatibilità con CIGO

Dopo le prime 26 settimane consecutive



Si nuova domanda

Dopo almeno 78 settimane di normale attività lavorativa

Max 26 settimane in un biennio mobile,

Max 1/3 lavorabili nel biennio mobile



ASSEGNO ORDINARIO – DURATA EONE

Non si computano per la durata massima di 26 settimane nel biennio mobile

Si computano per la durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile delle prestazioni a carico del FIS

Si computano per il calcolo di $\frac{1}{3}$ delle ore lavorabili

DURATA MASSIMA COMPLESSIVA FIS

24 mesi in un quinquennio mobile

**Entro 24 mesi nel quinquennio mobile
assegno di solidarietà computato per la metà**

limiti di durata per singola unità produttiva

DURATA MASSIMA COMPLESSIVA FIS

Esempi

36 mesi di assegno di solidarietà

24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario
+ altri 6 mesi di assegno ordinario

24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario
+ 6 mesi di assegno di solidarietà



PROVVEDIMENTO

emesso dal direttore di sede o dal dirigente delegato della sede **competente per unità produttiva**

aziende plurilocalizzate

INPS della sede
legale del datore di lavoro o
Quella dell'accentramento contributivo



provvedimento



autorizzazione pagamento



Pagamento ai dipendenti
A CURA DELL'AZIENDA



PAGAMENTO DIRETTO

=CIGO

**SERIE E DOCUMENTATE
DIFFICOLTA'
FINANZIARIE
DOCUMENTATE DA PARTE
DELL'IMPRESA**



CONSOLIDAMENTO

PAGAMENTO DIRETTO

COMUNICAZIONE DEI DATI (**mod. sr 41**) entro 6 mesi

- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata
- dalla data di notifica dell'autorizzazione al pagamento, se successivo

PAGAMENTO A CONGUAGLIO

RIMBORSO O CONGUAGLIO entro 6 mesi

- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata
- dalla data di notifica dell'autorizzazione al pagamento, se successivo



CONTRIBUZIONE dei lavoratori

Il FIS versa alla gestione di iscrizione del lavoratore


Utile per diritto a pensione

Utile per misura pensione

Utile per pensione anticipata

NON Utile per TFR → A CARICO DELL'AZIENDA

NO anf



Grazie!